


ISVAP

Bollettino

Anno VII – N. 4

Ottobre – Dicembre 2004



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

ISVAP

**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

(Legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Bollettino

Anno VII – N. 4

Ottobre - Dicembre 2004

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

ISVAP
00187 ROMA, Via del Quirinale, 21
tel. 06.42.133.1 - telefax 06.42.133.735
Internet - <http://www.isvap.it>

Sommario

— <i>Premessa</i>	Pag.	V
1 ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE	“	1
1.1 <i>Provvedimenti di carattere generale</i>	“	3
1.2 <i>Altri provvedimenti</i>	“	39
1.3 <i>Circolari statistiche</i>	“	51
2 ASSETTI PROPRIETARI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE	“	55
3 PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE	“	59
4 ATTIVITA' SANZIONATORIA	“	71
4.1 <i>Attività sanzionatoria nel IV trimestre 2004</i>	“	73
4.2 <i>Attività sanzionatoria nel 2004</i>	“	83
5 RECLAMI	“	97
5.1 <i>Reclami nel IV trimestre 2004</i>	“	99
5.2 <i>Reclami nel 2004</i>	“	105
6 ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	“	111
7 ELENCHI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO ASSICURATIVO	“	115
7.1 <i>Imprese di assicurazione</i>	“	117
7.2 <i>Agenti di assicurazione iscritti nell'Albo nazionale nel IV trimestre 2004</i>	“	123
7.3 <i>Mediatori di assicurazione e riassicurazione iscritti nell'Albo nel IV trimestre 2004</i> .	“	177
7.4 <i>Periti assicurativi iscritti nel Ruolo nazionale nel IV trimestre 2004</i>	“	189
8 PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, LEGGE 287/90)	“	193
9 ALTRE NOTIZIE	“	203
9.1 <i>Avvisi e comunicati dell'ISVAP</i>	“	205
9.2 <i>Calendario delle adunanze del Collegio di Garanzia</i>	“	207
10 BILANCIO DELL'ISVAP	“	209
11 DOCUMENTI	“	239
12 INDICE	“	271

Premessa

1. Al fine di offrire al lettore una evidenza immediata della struttura del Bollettino sono stati predisposti, all'inizio, un Sommario, con l'indicazione delle parti in cui risulta articolata la pubblicazione ed, al termine, un Indice analitico dei contenuti della pubblicazione stessa.

2. La parte concernente l'attività provvedimentale riguarda i provvedimenti di carattere generale, gli altri provvedimenti, le circolari dispositive e le circolari statistiche.

Per agevolare il lettore, il titolo di ciascun atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è completato dall'indicazione degli estremi della stessa.

I provvedimenti relativi ad una o più imprese, riportati tra gli altri provvedimenti, sono articolati secondo la loro tipologia: autorizzazioni all'esercizio dell'attività e ad estendere l'esercizio dell'attività, decadenze, fusioni, trasferimenti di portafoglio, modifiche statutarie, ecc..

Il Bollettino, come di consueto, dà evidenza, in un apposito prospetto, degli estremi delle circolari statistiche emanate nel trimestre di riferimento, che sono integralmente pubblicate nel Supplemento Statistico al presente numero.

3. La parte riguardante le partecipazioni assunte dalle Imprese di assicurazione comprende l'elenco delle comunicazioni che le società assicurative sono tenute ad effettuare all'ISVAP ai sensi dell'art. 5 della l. n. 20/91, così come sostituito dall'art. 114, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. L'elenco, strutturato secondo l'ordine alfabetico delle società assicurative dichiaranti, reca, tra l'altro, l'indicazione del numero di iscrizione all'Albo delle pubblicazioni relative alle citate comunicazioni e le causali di questi ultimi.

4. Nella parte concernente l'attività sanzionatoria si dà evidenza del numero dei processi verbali relativi agli illeciti amministrativi commessi dagli operatori del settore, classificati in relazione alle norme violate, e dell'importo delle relative sanzioni.

5. I reclami sono riassunti in forma tabellare, distinguendo tra imprese in attività e imprese in liquidazione coatta amministrativa. Per quanto riguarda le imprese in attività, gli esposti sono disaggregati a seconda che riguardino i rami danni o i rami vita.

Relativamente agli esposti dei rami danni, si fornisce, tra l'altro, evidenza del numero, della provenienza geografica dei medesimi, dei principali rami interessati, nonché della tipologia dei reclami riguardanti l'assicurazione r.c.auto.

In merito ai rami vita ed alle imprese in liquidazione coatta amministrativa, vengono posti in rilievo il numero e le principali motivazioni a base degli esposti.

6. Per quanto riguarda i principali atti comunitari riguardanti il settore assicurativo, è stato redatto un apposito prospetto in cui sono riportati gli estremi di tali atti e della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in cui sono pubblicati.

7. La parte concernente gli elenchi degli operatori del mercato assicurativo riporta anzitutto le imprese soggette alla vigilanza dell'ISVAP; per ciascuna tipologia di operatore (impresa di assicurazione e/o di riassicurazione nazionale, rappresentanza di impresa con sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea, rappresentanza di impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato dell'Unione Europea) vengono indicate le variazioni, classificate in base alla loro natura, intervenute nel IV trimestre 2004, rispetto alla situazione risultante dagli elenchi al 30 settembre 2004 (v. Bollettino Luglio-Settembre 2004).

Per quanto riguarda le imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dell'Unione Europea, soggette al controllo delle Autorità di vigilanza dei rispettivi Paesi di origine, operanti in Italia in regime di stabilimento e/o di libertà di prestazione dei servizi, sono indicati gli estremi della Gazzetta Ufficiale nella quale sono stati pubblicati gli appositi elenchi predisposti dall'ISVAP.

La parte dedicata agli elenchi degli operatori del mercato assicurativo comprende anche l'informativa concernente i soggetti iscritti, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2004, nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi. Ciò in forza del decreto legislativo del 13 ottobre 1998, n. 373, che ha disposto, tra l'altro, il trasferimento all'ISVAP delle competenze in materia di gestione degli Albi e del Ruolo predetti, trasferimento avvenuto il 10 maggio 1999.

8. In un'apposita parte sono pubblicati i pareri resi dall'ISVAP, nel IV trimestre 2004, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nei casi in cui l'applicazione della normativa a tutela della concorrenza ha riguardato il settore assicurativo.

9. Nella parte riguardante le altre notizie, trovano pubblicità altri atti non compresi nelle parti precedenti.

10. Un'apposita parte è dedicata al Bilancio Preventivo dell'ISVAP per l'esercizio finanziario 2005.

11. In questo numero è presente il documento finale dello studio sul "Trasferimento del rischio di credito tra il settore bancario e il settore assicurativo". La ricerca è stata realizzata da un gruppo di lavoro congiunto tra Banca d'Italia e Isvap con il fine di approfondire la situazione del mercato italiano in relazione al fenomeno del "credit risk transfer" e la sottoscrizione reciproca di strumenti di patrimonializzazione tra banche e assicurazioni. Il documento è anche disponibile sui siti internet della Banca d'Italia e dell'ISVAP.

1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

PROVVEDIMENTO n. 2315 del 16 novembre 2004 (G.U. del 22 novembre 2004, n. 274)

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2005 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle imprese soggette alle disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 2005, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione, pari al 6% dei predetti premi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

* * * * *

PROVVEDIMENTO n. 2322 del 6 dicembre 2004 (Suppl. ord. n. 189 alla G.U. del 28 dicembre 2004, n. 303)

Decreto legislativo 3 novembre 2003 n. 307, di attuazione delle direttive 2002/12 CE e 2002/13 CE, che modifica i decreti legislativi 17 marzo 1995 nn. 174 e 175 in materia di margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita. Istruzioni di vigilanza e nuovi prospetti del margine di solvibilità.

(Omissis)

emana il seguente provvedimento

Art. 1

Inclusione delle passività subordinate nel margine di solvibilità disponibile

1. Le passività subordinate emesse dall'impresa di assicurazione, aventi le caratteristiche di cui all'art. 34 del d.lgs. 174/95 ed all'art. 34 del d.lgs. 175/95, possono essere incluse nel margine di solvibilità disponibile per le sole somme effettivamente versate e nei limiti previsti agli artt. 33 e 34 dei predetti decreti legislativi 174/95 e 175/95.

Art. 2

Prestiti subordinati a scadenza fissa

1. Come disposto dall'art. 33, comma 4, lett. a), del d.lgs. 174/95 e dall'art. 33, comma 4, lett. a), del d.lgs. 175/95 i prestiti per i quali è stabilita contrattualmente una scadenza possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile fino al limite del 25% del minor valore tra il margine disponibile ed il margine di solvibilità richiesto, purché soddisfino le condizioni previste dagli artt. 34 dei richiamati decreti legislativi 174/95 e 175/95. Nel predetto limite sono ricomprese le azioni preferenziali cumulative di durata determinata incluse nel margine disponibile.
2. Nel piano di rimborso previsto all'art. 34, comma 3, del d.lgs. 174/95 ed all'art. 34, comma 3, del d.lgs. 175/95, l'impresa indica gli elementi costitutivi del margine di solvibilità sostitutivi del prestito, avuto anche riguardo alle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel quale è prevista l'estinzione del prestito, e le modalità con le quali intende garantire la copertura delle riserve tecniche, anche con riferimento ai prevedibili impegni relativi all'esercizio di estinzione del prestito stesso.
3. L'obbligo di presentazione del piano di cui al comma precedente non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente in misura pari ad almeno un quinto all'anno, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile - provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei - ovvero abbia realizzato un diverso piano di ammortamento che produca effetti del tutto analoghi.
4. Nel caso di rimborso anticipato del prestito a scadenza fissa l'impresa, almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, ai fini della specifica autorizzazione dell'Isvap di cui agli artt. 34, comma 4, dei decreti legislativi 174/95 e 175/95, trasmette richiesta motivata, accompagnata da idonea documentazione che indichi il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2.

Art. 3

Prestiti subordinati a scadenza indeterminata

1. I prestiti per i quali non è stabilita contrattualmente una scadenza sono considerati unitamente alle azioni preferenziali cumulative ed alle altre passività subordinate, ai fini della copertura del margine di solvibilità, fino all'ammontare del 50% del minor valore tra il margine disponibile ed il margine di solvibilità richiesto, purché soddisfino le condizioni previste dall'art. 34 del d.lgs. 174/95 e dall'art. 34 del d.lgs. 175/95.
2. L'impresa comunica immediatamente all'Isvap l'avvenuto esercizio del preavviso di cui all'art. 34, comma 7, del d.lgs. 174/95 ed all'art. 34, comma 7, del d.lgs. 175/95. In tal caso, per la parte a cui si riferisce il preavviso stesso, il prestito è classificato tra i prestiti subordinati con scadenza fissa, ammissibili a copertura del margine di solvibilità fino al limite del 25% del minor valore tra il margine disponibile ed il margine di solvibilità richiesto. Alla data di esercizio del preavviso, l'impresa, per effetto della riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato, provvede a soddisfare con elementi di patrimonio netto idonei le esigenze del margine di solvibilità derivanti dalla riduzione stessa dandone comunicazione all'Isvap nel piano di cui al comma successivo.
3. Il piano che l'impresa trasmette all'Isvap ai sensi dell'art. 34, commi 3 e 7, del d.lgs. 174/95 e dell'art. 34, commi 3 e 7, del d.lgs. 175/95 deve recare le indicazioni minime di cui al precedente art. 2, comma 2.
4. Nel caso di rimborso anticipato del prestito, l'impresa, almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso stesso, ai fini dell'autorizzazione dell'Isvap, trasmette richiesta motivata accompagnata da idonea documentazione che indichi il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2.
5. Nel caso di richiesta di rimborso anticipato, il prestito, per la parte a cui si riferisce il rimborso, è classificato tra i prestiti subordinati con scadenza fissa, ammissibili a copertura del margine di solvibilità fino al limite del 25% del minor valore tra il margine disponibile ed il margine di solvibilità richiesto. Alla data della richiesta di rimborso anticipato, l'impresa per effetto della riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato, provvede a soddisfare con elementi di patrimonio netto idonei le esigenze del margine di solvibilità derivanti dalla riduzione stessa.

Art. 4

Titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari

1. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari di cui all'art. 33, comma 4, lett. b), del d.lgs. 174/95 e all'art. 33, comma 4, lett. b), del d.lgs. 175/95 possono essere inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile fino al limite massimo del 50% del minore tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto. Il limite di cui al presente comma è da assumere per il totale di detti titoli, degli altri strumenti finanziari, delle azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati di cui ai precedenti articoli 2) e 3), in relazione alle sole somme effettivamente versate.
2. Ai fini del computo tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, i titoli e gli strumenti finanziari di cui al precedente comma soddisfano le condizioni di cui all'art. 34, comma 8, del d.lgs. 174/95 ed all'art. 34, comma 8, del d.lgs. 175/95. Con riguardo alle condizioni di cui ai rispettivi commi 8, le imprese si attengono alle seguenti istruzioni:
 - in relazione alla lettera b), per i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari aventi o meno scadenza, qualunque ipotesi di rimborso, anche a scadenza, totale o parziale necessita della preventiva autorizzazione dell'Isvap. Detta clausola di subordinazione all'autorizzazione deve essere esplicitata nel contratto e, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli simili, sui titoli rappresentativi del prestito stesso. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Istituto almeno sei mesi prima della data di rimborso ed è accompagnata da idonea documentazione comprovante i requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2;
 - in relazione alla lettera c), nel documento che regola l'emissione è riportato espressamente che l'impresa può differire il pagamento degli interessi qualora non disponga del margine di solvibilità richiesto ai sensi di legge. Detta clausola deve essere esplicitata, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli simili, anche sui titoli rappresentativi dell'emissione medesima. In ogni caso il differimento nella corresponsione di interessi non modifica l'obbligo dell'impresa alla remunerazione della passività, configurandosi tale differimento come sospensione dell'obbligo e non come estinzione dello stesso. Gli interessi maturati e non corrisposti dovuti dall'impresa non possono essere computati nella determinazione del margine di solvibilità disponibile. La nota integrativa illustra in modo adeguato, fino all'avvenuto pagamento, l'eventuale verificarsi della condizione di differimento della corresponsione degli interessi;
 - in relazione alla lettera e), nel documento che regola l'emissione del prestito è riportata la c.d. clausola di assorbimento in virtù della quale le perdite registrate dall'impresa sono assorbite in via definitiva o temporanea dal debito nei confronti dei soggetti prestatori, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti. Detta clausola deve essere esplicitata, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli simili, anche sui titoli rappresentativi dell'emissione. La clausola è operativa nell'ipotesi in cui dal bilancio dell'impresa emerga una perdita complessiva (considerati quindi anche gli utili e le perdite di esercizi precedenti riportati a nuovo) che determini, una carenza del margine di solvibilità disponibile rispetto a quello richiesto ai sensi di legge. Resta in ogni caso salva la facoltà degli azionisti di procedere all'assorbimento integrale della perdita medesima mediante interventi sul capitale sociale almeno fino a concorrenza del margine di solvibilità richiesto. In nota integrativa l'impresa emittente illustra in modo adeguato l'operazione di assorbimento delle perdite posta in essere con l'indicazione, in dettaglio, del presupposto e dell'eventuale definitività dell'assorbimento stesso. In caso di assorbimento temporaneo l'impresa segnala altresì nella nota integrativa di ciascun esercizio che i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, ricorrendone i presupposti, possono ricostituirsi nel loro importo originario.

Art. 5

Sottoscrizione reciproca di passività subordinate

1. Nel caso di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari nonché azioni preferenziali cumulative sottoscritti e versati reciprocamente con altra impresa, anche non assicurativa,

l'inclusione negli elementi costitutivi del margine di solvibilità avviene al netto delle somme versate reciprocamente.

Art. 6

Operazioni di finanziamento al sottoscrittore ovvero all'acquirente di titoli rappresentativi di proprie passività subordinate

1. Qualora l'impresa di assicurazione emittente, anche tramite imprese controllate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 239/01, effettui operazioni di finanziamento al sottoscrittore ovvero all'acquirente di titoli rappresentativi di propri prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari nonché azioni preferenziali cumulative e tali operazioni per le loro caratteristiche effettive configurano atti coordinati, in relazione al profilo contrattuale, alle modalità di realizzazione ed al momento delle operazioni, ai fini dell'inserimento nel margine di solvibilità le passività subordinate sono incluse al netto dei finanziamenti erogati.

Art. 7

Riacquisto di proprie passività subordinate

1. L'impresa di assicurazione emittente può procedere al riacquisto di quote di propri prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari nonché azioni preferenziali cumulative in misura non superiore ad un decimo del valore originario di ciascuna emissione.
2. Al riacquisto in misura superiore al limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni che regolamentano il rimborso anticipato contenute nell'art. 34, commi 5 e 6, del d.lgs. 174/95 e nell'art. 34, commi 5 e 6, del d.lgs. 175/95, ivi compresa la preventiva autorizzazione dell'Istituto.
3. Le quote di proprie passività di cui al comma 1 incluse, anche solo transitoriamente, nel portafoglio titoli dell'impresa emittente non possono considerarsi in ogni caso nel computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità.

Art. 8

Clausole di revisione automatica del tasso di interesse

1. I documenti che regolano l'emissione dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di interesse a condizione che le stesse siano esercitabili non prima di cinque anni dall'emissione stessa e che l'ammontare sia inferiore a 100 punti base.

Art. 9

Obblighi di informativa

1. L'emissione di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari è comunicata dall'impresa all'ISVAP, allegando copia della documentazione che regola l'emissione stessa nonché eventuali successive modifiche alla predetta documentazione.
2. La comunicazione è corredata di tutte le informazioni utili a consentire all'ISVAP la valutazione della effettiva portata degli impegni che l'impresa di assicurazione intende assumere e della sussistenza dei requisiti per l'inclusione delle passività subordinate nel margine disponibile.
3. L'emissione delle passività di cui al comma 1 può essere effettuata decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione all'ISVAP della documentazione di cui al comma 1.

Art. 10

Plusvalenze latenti

1. L'impresa può destinare nel margine disponibile, previa autorizzazione dell'Isvap, nei limiti di cui all'articolo 33, comma 5, lett. c), del d.lgs. 174/95 ed all'articolo 33, comma 5, lett. b), del d.lgs. 175/95, sempreché non abbiano carattere eccezionale, le plusvalenze latente nette relative a tutti gli investimenti. Le plusvalenze nette su strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati, con esclusione di quelli emessi da imprese soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità aventi sede legale in uno Stato U.E, sono ammesse nel limite del trenta per cento del loro ammontare complessivo.
2. Ai fini della inclusione di cui al comma precedente, le plusvalenze sono determinate confrontando il valore contabile o di bilancio con il valore corrente degli investimenti stessi.
3. Il valore corrente degli investimenti in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi sei mesi.
4. Il valore corrente degli strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati è determinato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 19 del d.lgs 173/1997.
5. Il valore corrente dei beni immobili è determinato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 18 del d.lgs 173/1997 ed a quelle contenute nel provvedimento Isvap del 20 luglio 2001 n. 1915 G.
6. Le plusvalenze nette possono essere incluse nel margine di solvibilità disponibile sempreché, alla data di approvazione da parte del consiglio di amministrazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale, non siano intervenuti sensibili decrementi nel valore corrente degli investimenti.
7. La richiesta dell'impresa ai fini dell'autorizzazione dell'ISVAP all'inclusione delle plusvalenze nette nel margine disponibile deve essere corredata dal dettaglio analitico delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui si è tenuto conto, determinate sulla base di un apposito schema di cui all'allegato 1 al presente provvedimento. La richiesta è presentata almeno 45 giorni prima dell'approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale ovvero della data di utilizzo ai fini del margine disponibile.
8. Le imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita devono altresì indicare nella richiesta di cui al comma precedente gli impegni prevedibili verso gli assicurati, allegando una nota dell'attuario incaricato di cui all'art. 20 bis del d.lgs. 174/95, attestante le modalità di determinazione degli impegni prevedibili stessi di cui si è tenuto conto ai fini della determinazione delle plusvalenze nette.

Art. 11

Prospetto del margine di solvibilità delle imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni

1. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni di cui al punto A) dell'allegato al d.lgs. 175/95, aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, allegano al bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 72, comma 2, del suddetto decreto, il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, redatto in conformità al modello di cui all'allegato 2 al presente provvedimento.
2. Le imprese che hanno sede legale in uno Stato terzo utilizzano, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 72, comma 2, del d.lgs. 175/95, il modello e il relativo allegato di cui al precedente comma 1, avuto riguardo alle disposizioni stabilite dagli articoli 103, 104, 105 e 106 del menzionato d.lgs. 175/95.

Art. 12

Prospetto del margine di solvibilità delle imprese che esercitano le assicurazioni e le operazioni nei rami vita

- 1 Le imprese che esercitano le assicurazioni e le operazioni indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I al d.lgs. 174/95, aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, allegano al bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del suddetto decreto, il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, redatto in conformità al modello di cui all'allegato 3 al presente provvedimento.
- 2 Le imprese che hanno sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 61, comma 2, del d.lgs. 174/95, utilizzano il modello e il relativo allegato di cui al precedente comma 1, avuto riguardo alle disposizioni stabilite dagli articoli 90, 91, 92 e 93 del menzionato d.lgs. 174/95.

Art. 13

Prospetto aggiuntivo del margine di solvibilità

1. Le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui agli articoli 21 del decreto legislativo d.lgs. 174/95 e 20 del d.lgs. 175/95, aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, allegano al bilancio di esercizio, anche il prospetto dimostrativo aggiuntivo del margine di solvibilità redatto in conformità al modello di cui all'allegato 4 al presente provvedimento.
2. Le imprese che hanno sede legale in uno Stato terzo allegano al bilancio di esercizio anche il prospetto dimostrativo aggiuntivo di cui al comma 1, avuto riguardo alle disposizioni stabilite dagli articoli 90, 91, 92 e 93 del d.lgs. 174/95 e 103, 104, 105 e 106 del d.lgs. 175/95.

Art. 14

Abrogazioni

I Provvedimenti ISVAP n. 1141.G, 1142.G e 1143.G del 10 marzo 1999 sono abrogati.

Art. 15

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2004, ad eccezione di quelle contenute nell'art 9 che entrano in vigore dal 1° gennaio 2005.

Art. 16

Pubblicazione

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

Allegato n. 1 al provvedimento ISVAP n. 2322 del 6 dicembre 2004

Società.....

**PROSPETTO ANALITICO DELLE PLUSVALENZE LATENTI E DELLE MINUSVALENZE
LATENTI RISULTANTI DALLA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DELL'IMPRESA**

*(art. 33, comma 5, lett. c, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; art. 33, comma 5, lett. b, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175; art. 10 del provvedimento ISVAP n. 2322 del 6 dicembre 2004)*

Società

Dettaglio degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote (voce C II.1) *

(valori in migliaia di euro)

tipologia (2)	denominazione	n. azioni possedute	valore contabile	valore corrente	plusvalenza latente	minusvalenza latente
TOTALE						

Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti

* Devono essere elencate le imprese del gruppo e le altre imprese in cui si detiene una partecipazione direttamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona

(1) D= prospetto relativo alla gestione danni; V= prospetto relativo alla gestione vita

(2) 1= azioni quotate di società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza; 2=azioni non quotate di società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza

Società

Dettaglio delle obbligazioni emesse da imprese del gruppo ed imprese partecipate (voce C II.2), delle obbligazioni emesse da altre imprese e degli altri titoli a reddito fisso (voce C III.3)

(valori in migliaia di euro)

categoria (2)	quotata/non quotata (3)	tipologia (4)	codice ISIN	denominazione	valore unitario	valore contabile	valore corrente	plusvalenza latente	minusvalenza latente
TOTALE									

Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti

- (1) D= prospetto relativo alla gestione danni; V= prospetto relativo alla gestione vita
- (2) 1= titoli emessi da società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza; 2= titoli di Stato quotati; 3= altri titoli quotati; 4= titoli di Stato non quotati; 5= altri titoli non quotati; 6= obbligazioni convertibili; 7= altre
- (3) indicare Q per i titoli negoziati in mercati regolamentati e NQ per gli altri
- (4) indicare S per le attività subordinate e C per le obbligazioni convertibili (per quest'ultime indicare nella colonna "denominazione" anche l'azione oggetto di conversione)

Attività provvedimentale - Provvedimenti di carattere generale

Società.....

Dettaglio delle azioni e quote di imprese (voce C III.1)

(valori in migliaia di euro)

tipologia (2)	codice ISIN	denominazione	n. azioni possedute	valore contabile	valore corrente	plusvalenza latente	minusvalenza latente
TOTALE							

Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti

(1) D= prospetto relativo alla gestione danni; V= prospetto relativo alla gestione vita
 (2) a= azioni quotate; b= azioni non quotate; c= quote

Dettaglio delle quote di fondi comuni di investimento (voce C III.2) e delle quote in investimenti comuni (voce C III.5)

(valori in migliaia di euro)

Table with 9 columns: tipologia (2), nazionalità (3), modalità di investimento (4), codice ISIN, denominazione, valore di bilancio, valore corrente, plusvalenza latente, minusvalenza latente. Includes a 'TOTALE' row at the bottom.

Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti

(1) D= prospetto relativo alla gestione danni; V= prospetto relativo alla gestione vita
(2) 1= OICR aperti armonizzati; 2= OICR aperti non armonizzati; 3= fondi chiusi mobiliari; 4= fondi chiusi immobiliari; 5= fondi riservati ad investitori qualificati; 6= altri fondi
(3) I= di diritto nazionale; E = di diritto di uno Stato appartenente all'Unione Europea; T= di diritto di uno Stato terzo
(4) A= prevalentemente investiti in titoli azionari o similari; O= prevalentemente investiti in titoli obbligazionari o similari

Società

prospetto n. 6/... (1)

(valori in migliaia di euro)

Categorie di investimento	Ammontare delle plusvalenze latenti	Ammontare delle minusvalenze latenti	Ammontare delle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze latenti
Terreni e fabbricati (C I)			
Investimenti in imprese del gruppo ed altre partecipate: azioni e quote (C II.1) <i>di cui non quotati</i>			
Obbligazioni emesse da imprese del gruppo ed imprese partecipate (C II.2), obbligazioni emesse da altre imprese ed altri titoli a reddito fisso (C III.3) <i>di cui non quotate</i>			
Azioni e quote di imprese (C III. 1) <i>di cui titoli non quotati</i>			
Quote di fondi comuni di investimento (C III.2) e quote in investimenti comuni (C III.5)			
TOTALE			

(1) D= prospetto relativo alla gestione danni; V= prospetto relativo alla gestione vita

Allegato n. 2 al provvedimento ISVAP n. 2322 del 6 dicembre 2004

Società.....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ'
(Art. 72, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175)

Esercizio.....

(valori in migliaia di euro)

Rami esercitati

R.C. autoveicoli terrestri, aeromobili, marittimi, lacustri e fluviali, generale; credito; cauzione

Infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri, ferroviari, aerei, marittimi, lacustri e fluviali;
merci trasportate; incendio ed elementi naturali; perdite pecuniarie di vario genere; assistenza

Altri danni ai beni; tutela giudiziaria

I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci dello stato patrimoniale - gestione danni		
(1)	Crediti v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato (uguale voce 1)	
(2)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ed altre spese di acquisizione.... (uguale voci 4 e 6)	
(3)	Altri attivi immateriali (uguale voci 7, 8 e 9)	
(4)	Azioni e quote di imprese controllanti (uguale voce 17)	
(5)	Azioni o quote proprie (uguale voce 91)	
(6)	Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente (uguale voce 101)	
(7)	Riserva da sovrapprezzo di emissione (uguale voce 102)	
(8)	Riserve di rivalutazione (uguale voce 103)	
(9)	Riserva legale (uguale voce 104)	
(10)	Riserve statutarie (uguale voce 105)	
(11)	Riserve per azioni proprie e della controllante (uguale voce 106)	
(12)	Altre riserve (1)	
(13)	Perdite portate a nuovo (uguale voce 108 (*))	
(14)	Perdita dell'esercizio (uguale voce 109 (*))	
(15)	Utili portati a nuovo (uguale voce 108)	
(16)	Utile dell'esercizio (uguale voce 109)	
(17)	Azioni preferenziali cumulative (2)	
(18)	Passività subordinate (3) (comprese nella voce 111)	
(19)	Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano carattere eccezionale	
(20)	Minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa	
Voci del conto economico dell'esercizio N		
(21)	Premi lordi contabilizzati (uguale voce 1)	
(22)	Premi lordi contabilizzati dei rami 11, 12 e 13..... (vedi allegato 2).....	
(23)	Sinistri pagati: importo lordo (uguale voce 8)	
(24)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13: importo lordo (vedi allegato 2).....	
(25)	Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori (uguale voce 9)	
(26)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori (vedi allegato 2).....	
(27)	Variazione dei recuperi: importo lordo (uguale voce 11)	
(28)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13: importo lordo (vedi allegato 2).....	
(29)	Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori (uguale voce 12)	
(30)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori .. (vedi allegato 2).....	
(31)	Variazione della riserva sinistri: importo lordo (da allegato 1)	
(32)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13: importo lordo (vedi allegato 2).....	
(33)	Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori (uguale voce 15)	
(34)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori . (vedi allegato 2).....	
(1) Ins erire le altre ris erve di cui alla voce 107 ad esclus ione, per il primo triennio, del fondo di organizzazione di cui all'art.12 del d.lgs.175/95, indicando ne di seguito il dettaglio:		
.....		
.....		
.....		
.....		
(2) Ins erire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) e b) del d.lgs.175/95, specificando:		
azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) del d.lgs.175/95		
azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) del d.lgs.175/95		
(3) Ins erire le passività subordinate di cui all'art. 33, comma 4, lettere a) e b) del d.lgs.175/95 specificando:		
- prestiti a scadenza fissa		
- prestiti per i quali non è fissa scadenza		
- titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari		
(*) Indicare l'importo della perdita in valore assoluto		

**segue: I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI
BILANCI**

Voci del conto economico degli esercizi precedenti a N		
(35)	Sinistri pagati nell'esercizio N- 1: importo lordo (uguale voce 8)	
(36)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N- 1: importo lordo (da allegato 2)	
(37)	Sinistri pagati nell'esercizio N- 1: quote a carico dei riassicuratori (uguale voce 9)	
(38)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N- 1: importo lordo (uguale voce 11)	
(39)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N- 1: importo lordo (da allegato 2)	
(40)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N- 1: quote a carico dei riassicuratori (uguale voce 12)	
(41)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N- 1: importo lordo (da allegato 1)	
(42)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N- 1: importo lordo (da allegato 2)	
(43)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N- 1: quote a carico dei riassicuratori (uguale voce 15)	
(44)	Sinistri pagati nell'esercizio N- 2: importo lordo (uguale voce 8)	
(45)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N- 2: importo lordo (da allegato 2)	
(46)	Sinistri pagati nell'esercizio N- 2: quote a carico dei riassicuratori (uguale voce 9)	
(47)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N- 2: importo lordo (uguale voce 11)	
(48)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N- 2: importo lordo (da allegato 2)	
(49)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N- 2: quote a carico dei riassicuratori (uguale voce 12)	
(50)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N- 2: importo lordo (da allegato 1)	
(51)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N- 2: importo lordo (da allegato 2)	
(52)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N- 2: quote a carico dei riassicuratori (uguale voce 15)	
Voci da compilarsi solo dalle imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari" (**):		
(53)	Sinistri pagati nell'esercizio N- 3: importo lordo (uguale voce 8)	
(54)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N- 3: importo lordo (da allegato 1)	
(55)	Sinistri pagati nell'esercizio N- 4: importo lordo (uguale voce 8)	
(56)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N- 4: importo lordo (da allegato 1)	
(57)	Sinistri pagati nell'esercizio N- 5: importo lordo (uguale voce 8)	
(58)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N- 5: importo lordo (da allegato 1)	
(59)	Sinistri pagati nell'esercizio N- 6: importo lordo (uguale voce 8)	
(60)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N- 6: importo lordo (da allegato 1)	
(**) Per "rischi particolari" si intendono i rischi credito, tempesta, grandine e gelo		

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE

Elementi A)		
(61) = (6) - (1)	Capitale sociale versato o fondo equivalente versato	
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:	
(62) = (9)	riserva legale	
(63)	riserve libere	
	Riporto di utili:	
(64)	utili portati a nuovo non distribuiti (***)	
(65)	utile dell'esercizio non distribuito (***)	
(66)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 33, comma 4, del d.lgs. 175/95	
	di cui:	
(67)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore fra l'importo di cui al rigo (105) e quello indicato al rigo (104))	
(68)	prestiti per i quali non è fissata scadenza	
(69)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 33, comma 4, lettera a) del d. lgs. 175/95	
(70)	<i>Totale da (61) a (66)</i>	
(71)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ed altre spese di acquisizione	
(72) = (3)	Altri attivi immateriali	
(73) = (4) + (5)	Azioni o quote proprie e di imprese controllanti	
(74) = (13) + (14)	Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo	
(75)	<i>Totale da (71) a (74)</i>	
(76)	Totale elementi A) = (70) - (75)	
Elementi B)		
(77)	Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa	
(78)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto	
(79)	Totale elementi B) = (77) + (78)	
(80)	<i>Ammontare del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B) %</i>	
	Totale elementi A) e B) = (76) + (79)	

$$(63) = (7) + (8) + (10) + (11) + (12)$$

$$(66) = (67) + (68) + (69) \text{ a condizione che } (66) \leq 0,5 * [\text{minore fra } (105) \text{ e } (104)]$$

$$(71) = 0,4 * (2)$$

$$(77) = [(19) - (20)] \text{ a condizione che } [(19) - (20)] \leq 0,20 * [\text{minore fra } (105) \text{ e } (104)]$$

$$(78) = 0,5 * (1) \text{ se } (61) \geq (6) / 2 \text{ a condizione che } (78) \leq 0,5 * [\text{minore fra } (105) \text{ e } (104)]; (78) = 0 \text{ se } (61) < (6) / 2$$

(***) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio netto dell'impresa

III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

(A) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi			
(81)	Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio		
	da ripartire:		
(82)	quota inferiore o uguale a 50.000.000 EURO = x 0,18 =		
(83)	quota eccedente i 50.000.000 EURO = x 0,16 =		
(84)	Totale a), (82) + (83)		
(85)	Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,500)		
(86)	Margine di solvibilità richiesto a) x g), (84) x (85)		
(B) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi o negli ultimi 7 esercizi per le imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari"			
(87)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(88)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo		
(89)	Variazione dei recuperi durante il periodo di riferimento: importo lordo		
(90)	Onere dei sinistri		
(91)	Media annuale: 1/3 o 1/7 di (90) * da ripartire:		
(92)	quota inferiore o uguale a 35.000.000 EURO = x 0,26 =		
(93)	quota eccedente i 35.000.000 EURO = x 0,23 =		
(94)	Totale b), (92) + (93)		
(95)	Margine di solvibilità richiesto b) x g), (94) x (85)		

Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia			
(96) = (86)	Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi		
(97) = (95)	Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'onere medio dei sinistri		
(98)	Risultato più elevato tra (96) e (97)		
(99)	Quota di garanzia: 1/3 di (98)		
(100)	Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 39 commi 2 e 3 del d.lgs. 175/95		
(101)	Quota di garanzia [importo più elevato tra (99) e (100)]		
(102)	Ammontare del margine di solvibilità richiesto per l'esercizio N [risultato più elevato tra (98) e (101)]		
(103)	Ammontare del margine di solvibilità richiesto dell'esercizio N- 1		
(104)	Ammontare del margine di solvibilità richiesto		
(105) = (80)	Ammontare del margine di solvibilità disponibile		
(106) = (105) - (104)	Eccedenza (deficit)		

(81) = (21) + (05) * (22)

(85) = [(23) + (35) + (44)] - [(25) + (37) + (46)] + [(31) + (41) + (50)] - [(33) + (43) + (52)] / [(23) + (35) + (44)] + [(31) + (41) + (50)]

(87) = (23) + (35) + (44) + (05) * [(24) + (36) + (45)]; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (53) + (55) + (57) + (59)

(88) = (31) + (41) + (50) + (05) * [(32) + (42) + (51)]; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (54) + (56) + (58) + (60)

(89) = (27) + (38) + (47) + (05) * [(30) + (39) + (48)]

(90) = (87) + (88) - (89)

(104) = (103) * [(113) - (59) di allegato 1 di nota integrativa] / [(293) - (239) di allegato 1 di nota integrativa], detto rapporto non può essere superiore a 1: se (102) < (103). Se (102) >= (103): (104) = (102).

(* Per le imprese in attività da meno di 3 (7) anni, la media deve essere calcolata in base agli anni di effettivo esercizio.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

_____ (*)

_____ (*)

_____ (*)

I Sindaci

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Società

Esercizio

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - rami danni

(valori in migliaia di euro.)

	Esercizi						
	N	N-1	N-2	N-3	N-4	N-5	N-6
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)							
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:							
- costi							
(2) - per rischi delle assicurazioni dirette							
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette							
(4) - per rischi assunti in riassicurazione							
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione							
- ricavi							
(6) - per rischi delle assicurazioni dirette							
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette							
(8) - per rischi assunti in riassicurazione							
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione							
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio							
- per rischi delle assicurazioni dirette:							
(10) -costi							
(11) -ricavi							
- per rischi assunti in riassicurazione:							
(12) -costi							
(13) -ricavi							
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)							

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità:

- (15) esercizio N (1+6+8+14)
 (16) esercizio N-1 (1-2-4+6+8+14)**
 (17) esercizio N-2 (1-2-4)***

Importo	Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità
	voce 31 sez. I
	voce 41 sez. I
	voce 50 sez. I

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

** Nel caso di "rischi particolari" il calcolo deve essere effettuato anche per gli esercizi N-2, N-3, N-4, N-5 (voci 50, 54, 56, 58 sez. I)

*** Nel caso di "rischi particolari" il calcolo deve essere effettuato per l'esercizio N-6 (voce 60 sez. I)

**Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui
all'art. 72, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175**

Società

Esercizio

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - rami 11, 12 e 13

(valori in migliaia di euro)

		N	N-1	N-2
1	Premi lordi contabilizzati (1)			
2	- ramo 11			
3	- ramo 12			
4	- ramo 13			
5	Sinistri pagati: importo lordo (2)			
6	- ramo 11			
7	- ramo 12			
8	- ramo 13			
9	Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori (3)			
10	- ramo 11			
11	- ramo 12			
12	- ramo 13			
13	Variazione dei recuperi: importo lordo (4)			
14	- ramo 11			
15	- ramo 12			
16	- ramo 13			
17	Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori (5)			
18	- ramo 11			
19	- ramo 12			
20	- ramo 13			
21	Variazione della riserva sinistri: importo lordo (6)			
22	- ramo 11			
23	- ramo 12			
24	- ramo 13			
25	Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori (7)			
26	- ramo 11			
27	- ramo 12			
28	- ramo 13			

(1) Compresi nella voce 1 dell'allegato II

(2) Compresi nella voce 8 dell'allegato II

(3) Compresi nella voce 9 dell'allegato II

(4) Compresi nella voce 11 dell'allegato II

(5) Compresi nella voce 12 dell'allegato II

(6) Indicare l'importo riportato negli allegati 2 bis

(7) Compreso nella voce 15 dell'allegato II

(All. n. 2 bis)

Società

Esercizio

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 11

(valori in migliaia di euro.)

	Esercizi		
	N	N-1	N-2
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:			
- costi			
(2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi			
(6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio			
- per rischi delle assicurazioni dirette:			
(10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione:			
(12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 22 dell'allegato 2

Importo

(15) esercizio N (1+6+8+14)

(16) esercizio N-1 (1-2-4+6+8+14)

(17) esercizio N-2 (1-2-4)

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

(All. n. 2 bis)

Esercizio

(valori in migliaia di euro.)

Società

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 12

	Esercizi		
	N	N-1	N-2
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:			
- costi			
(2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi			
(6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio			
- per rischi delle assicurazioni dirette:			
(10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione:			
(12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 23 dell'allegato 2

Importo

(15) esercizio N (1+6+8+14)

(16) esercizio N-1 (1-2-4+6+8+14)

(17) esercizio N-2 (1-2-4)

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

(All. n. 2 bis)
Esercizio
 (valori in migliaia di euro.)

Società
 Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 13

	Esercizi		
	N	N-1	N-2
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:			
- costi			
(2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi			
(6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio			
- per rischi delle assicurazioni dirette:			
(10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione:			
(12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 24 dell'allegato 2

(15) esercizio N (1+6+8+14)
 (16) esercizio N-1 (1-2-4+6+8+14)
 (17) esercizio N-2 (1-2-4)

Importo

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

Allegato n. 3 al provvedimento ISVAP n. 2322 del 6 dicembre 2004

Società

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'
(Art. 61, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174)

Esercizio

(valori in migliaia di euro)

Rami per i quali è stato determinato il margine di solvibilità

- | | |
|--|--------------------------|
| I. - Le assicurazioni sulla durata della vita umana | <input type="checkbox"/> |
| II. - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità | <input type="checkbox"/> |
| III. - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento | <input type="checkbox"/> |
| IV. - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lett. d), della direttiva
CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 | <input type="checkbox"/> |
| V. - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174 | <input type="checkbox"/> |
| VI. - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in
caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa | <input type="checkbox"/> |
| Assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona) | <input type="checkbox"/> |

I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci dello stato patrimoniale - gestione vita		
(1)	Credito v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato (uguale voce 1)	
(2)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare (uguale voce 3)	
(3)	Altri attivi immateriali (uguale voci 6, 7, 8 e 9)	
(4)	Azioni o quote delle imprese controllanti (uguale voce 17)	
(5)	Azioni o quote proprie (uguale voce 91)	
(6)	Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente (uguale voce 101)	
(7)	Riserva da sovrapprezzo di emissione (uguale voce 102)	
(8)	Riserve di rivalutazione (comprese nella voce 103)	
(9)	Riserva legale (uguale voce 104)	
(10)	Riserve statutarie (uguale voce 105)	
(11)	Riserve per azioni proprie e della controllante (uguale voce 106)	
(12)	Altre riserve : (1)	
(13)	Perdite portate a nuovo (uguale voce 108 (9))	
(14)	Perdita dell'esercizio (uguale voce 109 (9))	
(15)	Utili portati a nuovo (uguale voce 108)	
(16)	Utile dell'esercizio (uguale voce 109)	
(17)	Azioni preferenziali cumulative: (2).....	
(18)	Passività subordinate: (3) (comprese nella voce 111)	
(19)	Utile realizzato nell'anno N: (4).....	
(20)	Utile realizzato nell'anno N - 1: (4).....	
(21)	Utile realizzato nell'anno N - 2: (4).....	
(22)	Utile realizzato nell'anno N - 3: (4).....	
(23)	Utile realizzato nell'anno N - 4: (4).....	
(24)	Utile annuo stimato: (5).....	
(25)	Durata media residua dei contratti alla fine dell'anno N	
(26)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri	
(27)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri relativa ai rischi ceduti	
(28)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa	
(29)	Riserva matematica come al punto (28) relativa alle cessioni in riassicurazione	
(30)	Somma delle differenze tra capitali "Vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento premi	
(31)	Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano carattere eccezionale	
(32)	Minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa	
(33)	Impegni prevedibili nei confronti degli assicurati (6).....	
AVVERTENZA GENERALE : tutte le voci relative ai rapporti di riassicurazione passiva non comprendono gli importi a carico della CONSAP per cessioni legali		
(1) Ins erire le altre ris erve di cui alla voce 107, ad esclusione, per il primo triennio, del fondo di organizzazione, di cui all'art.10, comma 5, del d.lgs. 174/95, specificandone di seguito il dettaglio:		
.....		
.....		
(2) Ins erire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) e b) del d.lgs. 174/95, specificando: azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) del d.lgs. 174/95 azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) del d.lgs. 174/95		
(3) Ins erire le passività subordinate, di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) e b) del d.lgs. 174/95, specificando: prestiti a scadenza fissa prestiti per i quali non è fissa scadenza titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari		
(4) Indicare gli utili realizzati negli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui ai rami I, III e IV di cui al punto A) ed in quelle di cui al punto B) della tabella di cui all'allegato I del d.lgs. 174/95		
(5) Indicare il valore riportato nella relazione appositamente redatta dall'attuario incaricato; tenuto conto della possibilità di utilizzo di tale voce fino alla scadenza del periodo transitorio		
(6) Riportare il valore indicato nella relazione appositamente predisposta dall'attuario incaricato		
* indicare l'importo in valore assoluto		

segue : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

<u>I/II - Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.</u>		
(34)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	
(35)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	
(36)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	
(37)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa	
(38)	Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione	
(39)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata massima di tre anni	
(40)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque	
<u>Assicurazioni complementari - Rischi di danni alla persona.</u>		
(41)	Premi lordi contabilizzati	
(42)	Sinistri pagati nell'esercizio N: importo lordo	
(43)	Sinistri pagati nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	
(44)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 1)	
(45)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	
(46)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	
(47)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	
(48)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 1)	
(49)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	
(50)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	
(51)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	
(52)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 1)	
(53)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	
<u>IV - Assicurazioni malattia</u>		
(54)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	
(55)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	
(56)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	
(57)	Premi lordi contabilizzati	
(58)	Sinistri pagati nell'esercizio N: importo lordo	
(59)	Sinistri pagati nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	
(60)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 2)	
(61)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	
(62)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	
(63)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	
(64)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 2).....	
(65)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	
(66)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	
(67)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	
(68)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 2).....	
(69)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	
<u>V - Le operazioni di capitalizzazione.</u>		
(70)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	
(71)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	
(72)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	
<u>III/VI - Assicurazioni connesse con i fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.</u>		
<i>Con assunzione del rischio di investimento:</i>		
(73)	Riserve relative alle operazioni dirette	
(74)	Riserve relative alle accettazioni in riassicurazione	
(75)	Riserve relative alle cessioni in riassicurazione	
<i>Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni:</i>		
(76)	Riserve relative alle operazioni dirette	
(77)	Attività pertinenti ai fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi	
<i>Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni:</i>		
(78)	Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle assicurazioni connesse con fondi di investimento)..(8)	
(79)	Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle operazioni di gestione di fondi pensione)..(9)	
<i>Con assunzione del rischio di mortalità:</i>		
(80)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa	
(81)	Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione	

(8) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art.61, comma 2, del d.lgs.174/95, relativamente al ramo III

(9) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art.61, comma 2, del

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE

Elementi A)		
(82) = (6) - (1)	Capitale sociale versato o fondo equivalente versato	
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:	
(83) = (9)	riserva legale	
(84)	riserve libere	
	Riporto di utili:	
(85)	utili portati a nuovo non distribuiti (*)	
(86)	utile dell'esercizio non distribuito (*)	
(87)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 33, comma 4, del d.lgs. 174/95	
	di cui:	
(88)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore fra l'importo di cui al rigo 169 e quello indicato al rigo 168)	
(89)	prestiti per i quali non è fissata scadenza.	
(90)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 33, comma 4, lettera a) del d. lgs. 174/95	
(91)	<i>Totale da (82) a (87)</i>	
(92)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare, di cui all'art. 33, comma 3, del d.lgs. 174/95	
(93) = (3)	Altri attivi immateriali	
(94) = (4) + (5)	Azioni o quote proprie e di società controllanti	
(95) = (13) + (14)	Perdita dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo	
(96)	<i>Totale da (92) a (95)</i>	
(97)	Totale elementi A) = (91) - (96)	
Elementi B)		
(98)	50% degli utili futuri	
(99)	Differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti	
	e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa	
	(nei limiti di cui art. 33 comma 5, lettera b), del d. lgs. 174/95)	
(100)	Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa.	
(101)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto	
(102)	Totale elementi B) = (98)+(99)+(100)+(101)	
(103)	<i>Ammontare del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B%)</i>	
	Totale elementi A) e B) = (97) + (102)	

(*) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio dell'impresa

$$(84) = (7) + (8) + (10) + (11) + (12)$$

$$(87) = (88) + (89) + (90) \text{ a condizione che } (87) \leq 0,5 * [\text{minore fra (168) e (169)}]$$

$$(92) = (2) - [(26) - (27) - (28) + (29)] \text{ purché sia positiva}$$

$$(98) = 0,5 * [(24) * (25)] - [(31) - (32) - (33)]; \text{ a condizione che } (98) \leq 0,25 * [\text{minore fra (168) e (169)}] \text{ e che } (24) \leq [(19) - (20) - (21) - (22) - (23)] / 5; \text{ inoltre } (25) \leq 6$$

$$(99) = [(26) - (27) - (28) + (29)] - (2) \text{ a condizione che sia positiva e che } [(26) - (27) - (28) + (29)] \leq [3,5 / 100] * (30)$$

$$(100) = [(31) - (32) - (33)] \text{ a condizione che } [(31) - (32) - (33)] \leq 0,10 * [\text{minore fra (168) e (169)}]$$

$$(101) = 0,5 * (1) \text{ se } (82) \geq (6) / 2 \text{ a condizione che } (101) \leq 0,5 * [\text{minore fra (168) e (169)}]; (101) = 0 \text{ se } (82) < (6) / 2$$

III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

A) Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.			
(104)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(105)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(106) (104) x (105)		
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (escluse le temporanee caso morte di cui ai punti successivi)		
(107)	0,3/100 del capitale sotto rischio		
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata massima tre anni):		
(108)	0,1/100 del capitale sotto rischio		
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni):		
(109)	0,15/100 del capitale sotto rischio		
(110)	Totale (107) + (108) + (109)		
(111)	rapporto di conservazione dei capitali sotto rischio (minimo 0,50)		
(112) (110) x (111)		
(113)	Margine di solvibilità richiesto A): (106) + (112).....		
B) Assicurazioni complementari dei rischi di danni alla persona (punto B della tabella di cui all'all. I al d. lgs. 174/95).			
<i>b1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi</i>			
(114) = (41)	Importo dei premi lordi contabilizzati		
	da ripartire:		
(115)	quota inferiore o uguale a 50.000.000 EURO = x 0,18 =		
(116)	quota eccedente i 50.000.000 EURO = x 0,16 =		
(117)	Totale (115) + (116)		
(118)	Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50)		
(119)	Margine di solvibilità richiesto b1, (117) x (118)		
<i>b2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi</i>			
(120)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(121)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo		
(122)	Onere dei sinistri		
(123)	Media annuale: 1/3 di (122)		
	da ripartire:		
(124)	quota inferiore o uguale a 35.000.000 EURO = x 0,26 =		
(125)	quota eccedente i 35.000.000 EURO = x 0,23 =		
(126)	Totale (124) + (125)		
(127)	Margine di solvibilità richiesto b2, (126) x (118)		
(128)	Margine di solvibilità richiesto B): risultato più elevato fra (119) e (127)		
(129)	Margine di solvibilità richiesto B) Esercizio N - 1		
(130)	Margine di solvibilità richiesto B)		
C) Assicurazioni malattia.			
(131)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(132)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(133) (131) x (132)		
<i>c1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi</i>			
(134) = (57)	Importo dei premi lordi contabilizzati		
	da ripartire:		
(135)	quota inferiore o uguale a 50.000.000 EURO = x (0,18)/3 = ...		
(136)	quota eccedente i 50.000.000 EURO = x (0,16)/3 = ...		
(137)	Totale (135) + (136)		
(138)	Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50)		
(139)	Margine di solvibilità richiesto c1, (137) x (138)		
<i>c2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi</i>			
(140)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(141)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo		
(142)	Onere dei sinistri		
(143)	Media annuale: 1/3 di (142)		
	da ripartire:		
(144)	quota inferiore o uguale a 35.000.000 EURO = x (0,26)/3 = ...		
(145)	quota eccedente i 35.000.000 EURO = x (0,23)/3 = ...		
(147)	Margine di solvibilità richiesto c2, (146) x (138)		
(148)	Risultato più elevato fra (139) e (147)		
(149)	Margine di solvibilità richiesto C): (133) + (148)		
(150)	Margine di solvibilità richiesto C) Esercizio N - 1		
(151)	Margine di solvibilità richiesto C)		

segue: III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

D) Le operazioni di capitalizzazione.			
(152)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(153)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(154)	Margine di solvibilità richiesto D): (152) x (153)		
E) Assicurazioni connesse con fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.			
<i>Con assunzione di un rischio di investimento</i>			
(155)	4/100 riserve relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(156)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(157)	(155) x (156)		
<i>Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni</i>			
(158)	1/100 riserve lorde del lavoro diretto		
<i>Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni</i>			
(159)	25/100 delle spese amministrative nette dell'ultimo esercizio.		
<i>Con assunzione di un rischio di mortalità</i>			
(160)	0,3/100 dei capitali sotto rischio non negativi		
(161)	rapporto di conservazione dei capitali sottorischio (minimo 0,50)		
(162)	(160) x (161)		
(163)	Margine di solvibilità richiesto E): (157) + (158) + (159) + (162)		

Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia			
(164)	<i>Margine di solvibilità richiesto complessivo (113) + (130) + (151) + (154) + (163)</i>		
(165)	Quota di garanzia: 1/3 di (164)		
(166)	Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 174/95		
(167)	Quota di garanzia [importo più elevato tra (165) e (166)]		
(168)	Ammontare del margine di solvibilità richiesto [il risultato più elevato tra (164) e (167)]		
(169) = (103)	Ammontare del margine di solvibilità disponibile		
(170) = (169) - (168)	Eccedenza (deficit)		

(104) = [4/100] x [(34) + (35)]

(105) = [(34) + (35) - (36)] / [(34) + (35)]

(107) = [0,3/100] x [(37) - (39) - (40)]

(108) = [0,1/100] x (39)

(109) = [0,15/100] x (40)

(111) = (38) / (37)

(118) = [(42+46+50) - (43+47+51) - (44+48+52) - (45+49+53)] / [(42+46+50) + (44+48+52)]

(120) = (42) + (46) + (50)

(121) = [(44) + (48) + (52)]

(122) = (120) + (121)

(130) = se (128) < (129) allora (130) = (129) [Rierva matematica N (voce (2) - Allegato 1)] / [Rierva Matematica N-1 (voce (2) - Allegato 1)] detto rapporto non può essere > di 1; se 128 >= 129 allora 130 = 128

(131) = [4/100] x [(54) + (55)]

(132) = [(54) + (55) - (56)] / [(54) + (55)]

(138) = [(58-62-66) - (59-63-67) - (60-64-68) - (61-65-69)] / [(58-62-66) + (60-64-68)]

(140) = (58) + (62) + (66)

(141) = [(60) + (64) + (68)]

(142) = (140) + (141)

(151) = se (149) < (150) allora (151) = (150) [Rierva matematica N (voce (2) - Allegato 2)] / [Rierva Matematica N-1 (voce (2) - Allegato 2)], detto rapporto non può essere > di 1; se 149 >= 150 allora 151 = 149

(152) = [4/100] x [(70) + (71)]

(153) = [(70) + (71) - (72)] / [(70) + (71)]

(155) = [4/100] x [(73) + (74)]

(156) = [(73) + (74) - (75)] / [(73) + (74)]

(158) = [1/100] x [(76) + (77)]

(159) = (25/100) * [(78) + (79)]

(160) = [0,3/100] x (80)

(161) = (81) / (80)

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

_____ (**)
_____ (**)
_____ (**)

I Sindaci

Il sottoscritto attuario, incaricato delle verifiche di cui all'art. 24, comma 3, del d. lgs. 174/95, dichiara che le basi di calcolo e l'ammontare del margine di solvibilità da costituire risultano determinati conformemente all'art. 35 del medesimo decreto legislativo

L'Attuario

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Allegato n. 4 al provvedimento ISVAP n.2322 del 6 dicembre 2004

Società

Esercizio

**PROSPETTO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'
DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO CONGIUNTAMENTE
LE ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO I DANNI**
(art. 61, secondo comma, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174;
art. 72, secondo comma, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175)

(valori in migliaia di euro)

Voci di riferimento dei modelli del margine di solvibilità Rami vita e rami danni	Assicurazioni vita	Assicurazioni danni	Totale
Ammontare del margine di solvibilità richiesto: rami vita (168); rami danni (104) (a)	1	11	21
Elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile totale elementi A): rami vita (97); rami danni (76) (b)	2	12	22
totale elementi B): rami vita (102); rami danni (79) (c)	3	13	23
Totale elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile (b + c)	4	14	24
Eccedenza/insufficienza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile rispetto all'ammontare del margine di solvibilità da costituire "d = [(b+c) - a] (d)	5	15	25
Utilizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, degli elementi espliciti del margine di solvibilità ancora disponibili di cui agli artt. 33, comma 2, lett. a), del d.lgs. 174/95 e 33, comma 2, del d.lgs. 175/95 (e)	6	16	26
f = (d + e)	7	17	27

N.B. (e) sempre \leq (d)
(e) sempre \leq (b)

I rappresentanti legali della società (*)

_____ (**)
_____ (**)
_____ (**)

I Sindaci

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma